

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3525 del 25/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 Art. 208 - Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L., con sede legale in Comune di Correggio (RE) - impianto mobile di gestione rifiuti con operazione R5 per produzione di materiale ai sensi del DM 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3686 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.16667/2026

D.Lgs. 152/2006 Art. 208 - Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L., con sede legale in Comune di Correggio (RE) - impianto mobile di gestione rifiuti con operazione R5 per produzione di materiale ai sensi del DM 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e successive modifiche fra cui le DGR n.1181/2018 e DGR n.2291/2021 inerenti l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia.

Visti:

- il D. Lgs. 152/2006, in particolare l'art. 208 e le successive norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale";
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- la Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n. 156 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022;

Visti in particolare:

- l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 "Cessazione della qualifica di rifiuto";
- il DM 127 del 28/06/2024, "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06".

Richiamato che la Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L, è autorizzata, ai sensi del DPR 59/2013 con AUA DET-AMB-2017-3953 del 25/07/2017 allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e comunicazione relativa all'impatto acustico per l'attività di ricovero mezzi e lavaggio e ricovero materiali inerenti l'attività produttiva di demolizioni, scavi, rimozione amianto svolta nel sito di Via Fosdondo n.48 nel comune di Correggio ove è collocato il mezzo mobile oggetto della presente domanda.

Vista la domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs.152/2006, trasmessa dalla Ditta in data 08/05/2026 e acquisita da ARPAE al protocollo n.85328 del 11/05/2026, e successiva documentazione acquisita al prot. Arpae n. 109281 del 16/06/2026, per impianto mobile della Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L, con sede legale in via Fosdondo n.48 nel comune di Correggio (RE), per attività di recupero R5 conformemente al D.M.n.127/2024 "Regolamento recante disciplina della

cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006".

Precisato che l'impianto mobile (frantoio) di cui trattasi, quando non impegnato nelle campagne di recupero rifiuti, ha rimessaggio nel sito di Via Fosdondo n.48 in Comune di Correggio.

Preso atto che dalla sopracitata domanda risulta che:

L'operazione di recupero R5 di rifiuti inerti edili non pericolosi viene svolta in apposite campagne mobili mediante un impianto con frantoio a mascella (modello tipo C-10+ della ditta Extec Screens & Crushers Ltd) consistente in un gruppo cingolato semovente per il trattamento di rifiuti speciali.

L'impianto è composto da:

- frantoio a ganasce con dimensioni della bocca di carico mm 1000 x mm 650
- alimentatore a vibrazione;
- nastro trasportatore principale tipo 800 x 8.500;
- nastro trasportatore laterale tipo 650 x 2.800;
- motorizzazione con motore diesel 6 cilindri, potenza continua Kw 166;
- tramoggia di carico (capacità tramoggia: 2,4 m³);
- impianto abbattimento polveri a nebulizzatore d'acqua;
- deferizzatore;
- piedi stabilizzatori;
- servizi e centrale di comando.

L'impianto effettua una frantumazione meccanica della frazione inerte e separa da questa l'eventuale materiale ferroso presente nel rifiuto tramite il deferrizzatore.

Il processo di trattamento e di recupero avviene mediante fasi quali la macinazione e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il materiale viene caricato, tramite un escavatore con pala, sulla tramoggia di carico.

Sulla macchina è presente un impianto di abbattimento polveri. Se necessario, la Ditta provvederà altresì a bagnatura dei cumuli di rifiuti mediante utilizzo di una cisterna d'acqua di tipo mobile. Non sono previsti sistemi di abbattimento a secco delle polveri.

L'inerte da trattare passa nel frantoio a ganasce, in grado di frantumare blocchi di dimensioni massime di 450 x 450 mm per poi uscire passando sul nastro trasportatore munito di elettrocalamita per la separazione della frazione ferrosa. Il ferro recuperato, presente sotto forma di tondini per cemento armato, piastra profilati ecc., viene accumulato in un cassone per poi essere conferito a centri di recupero autorizzati. Altri eventuali residui di materiali estranei, quali plastica o legno, vengono separati manualmente per poi essere conferiti a centri autorizzati per il recupero o lo smaltimento degli stessi. L'inerte continua il percorso lungo il nastro trasportatore e viene depositato a terra.

Il prodotto finale del trattamento di recupero dei materiali è costituito da inerte di granulometria selezionata che ha cessato la qualifica di rifiuto per l'edilizia a imprese del settore edile e riutilizzato come sostitutivo di materie prime.

L'impianto è provvisto di Marcatura CE e di Dichiarazione CE di Conformità. Trattandosi di un macinatore industriale già in uso ed immesso sul mercato dopo il 1996 per il quale è prevista l'applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE ed il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) tramite manutenzione regolare e aggiornando la Valutazione dei Rischi (DVR) in base all'usura e allo stato dell'arte.

L'ubicazione del rimessaggio dell'impianto in oggetto sarà la sede della ditta Nial Nizzoli, sita in via Fosdondo, 48 nel Comune di Correggio (RE). Viste le dimensioni d'ingombro del macinatore, dovrà essere posizionato all'esterno, sul piazzale adiacente il capannone.

L'area individuata (indicata in apposita planimetria) è impermeabilizzata e servita da caditoie per la raccolta delle acque del piazzale pavimentato. Le acque confluiscono in pubblica fognatura come autorizzato da AUA n. DET-AMB-2017-3953 del 25/07/2017.

L'impianto mobile, ivi collocato nelle fasi di riposo, è oggetto di manutenzione ordinaria, che avverrà di norma al termine di ogni campagna. La disponibilità dell'impianto di lavaggio (solo pulivapor senza tensioattivi) consentirà anche la diligente pulizia per la rimozione di eventuali residui.

La potenzialità nominale dell'impianto di frantumazione è di 70 ton/h.

La capacità effettiva giornaliera dell'impianto, calcolata su otto ore di lavoro, è di 560 ton/giorno.

La stima del peso specifico del rifiuto è 1,5 ton/m³

Il massimo numero di giorni lavorativi all'anno è 200 gg/a.

I rifiuti in ingresso all'impianto sono identificati ai seguenti codici EER:

- 170101 "cemento";
- 170102 "mattoni";
- 170103 "mattonelle e ceramiche";
- 170107 "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106";
- 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 170902 e 170903".

Il mezzo mobile verrà posizionato, ad ogni campagna, all'interno dell'area di pertinenza del materiale inerte da trattare. L'area individuata per posizionare il mezzo è rappresentata al minimo dalle dimensioni dell'impianto e calcolata con le dimensioni di ingombro dello stesso, che in fase di lavoro sono: lunghezza dodici virgola quattrocentonovantuno metri (12,491 m), larghezza quattro virgola settecento novantasei metri (4,796 m), altezza quattro virgola zero sessantatre metri (4,063 m).

Il materiale in uscita verrà collocato in cumuli in un'area dedicata, identificata con opportuna cartellonistica, predisposta di volta in volta, limitrofa a quella dell'impianto.

Quando viene ricevuta una commessa per la demolizione di fabbricati e/o per il recupero dei rifiuti inerti risultanti dalla medesima, la Ditta effettua una valutazione del sito e della adeguatezza di massima degli spazi disponibili per capire la configurazione dell'attività di trattamento in loco. Procederà poi ad effettuare la comunicazione di campagna di recupero dei rifiuti a mezzo del proprio impianto mobile almeno venti giorni prima di iniziare l'attività di macinazione, ai sensi del secondo capoverso del comma 15 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006.

La comunicazione conterrà la documentazione prevista per la data campagna di attività, in base alle norme nazionali e regionali specifiche per territorio.

Prima dell'effettuazione dell'attività di recupero inerti, verrà effettuato un sopralluogo di coordinamento con la ditta committente al fine di individuare, se presenti, interferenze con le attività di demolizione, sia contemporanee che antecedenti, al fine di individuare le eventuali misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi e le eventuali problematiche logistiche e produttive dovute alla sovrapposizione delle lavorazioni. Preliminarmente quindi l'azienda, in accordo con la committenza, progetta ed organizza il cantiere in modo da porre il trattamento il più lontano possibile da punti sensibili esterni al sito ed in modo da non essere di disturbo alle altre attività che si svolgono nel cantiere (minimizzazione delle interferenze).

La documentazione inerente gli aspetti edilizi, necessari, preordinati quindi all'effettuazione dell'attività di recupero, vengono richiesti anticipatamente al soggetto titolato ad elaborarli e presentarli alla pubblica amministrazione, in maniera da essere nella disponibilità della ditta durante l'effettuazione del sopralluogo ed essere oggetto di verifica in sito.

Se all'interno del cantiere dovessero riscontrarsi la presenza di rifiuti pericolosi, quali rifiuti contenenti amianto (RCA), rifiuti interrati, si procederà preventivamente a mettere questi rifiuti in sicurezza e lontani da quelli oggetto della campagna di macinazione e produzione di EoW.

Al termine della macinazione dell'intero cumulo di rifiuti, si potrà procedere con la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato prodotto.

Lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare avverrà esclusivamente all'interno dei cantieri edili che avranno ottenuto regolare autorizzazione edilizia. I quantitativi trattati verranno annotati sul registro cronologico di carico e scarico, previsto dal Decreto Ministeriale n. 59 del 4 Aprile 2023 nei termini stabiliti verrà poi presentata la comunicazione mensile di cui all'articolo 15 del Decreto Ministeriale n. 59 del 4 Aprile 2023 (comunicazione RENTRI) e la comunicazione di cui all'articolo 189 comma 3 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 (M.U.D.).

Rifiuti da costruzione e demolizione da trattare

I rifiuti prodotti nei cantieri che potranno essere ammessi al trattamento di recupero con mezzo mobile saranno esclusivamente quelli elencati nella tabella 1 del punto a) dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024 in materia di end of waste. Non saranno ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Sui rifiuti del cantiere verranno effettuate almeno due attività preliminari in fase di sopralluogo e precedentemente alla sottoscrizione di accordi o contratti: esame della documentazione amministrativa del cantiere (permessi edilizi, ecc.) e prodotta a corredo dei rifiuti (es procedure di demolizione selettiva); controllo visivo al momento del sopralluogo preliminare nel cantiere. Qualora se ne ravveda la necessità (ad esempio in relazione agli usi pregressi del sito che possono indurre a ipotesi di possibili contaminazioni), anche in corso d'opera, saranno predisposte analisi di laboratorio, in attesa delle quali detti rifiuti saranno tenuti separati in apposita area dedicata, distinta dal cumulo principale da trattare. Se i controlli eseguiti stabiliranno la non idoneità alla loro trasformazione in aggregato recuperato, si procederà con l'invio dei rifiuti a gestori terzi autorizzati.

Stoccaggio dei rifiuti ammessi al trattamento e recupero

Se i controlli eseguiti sui rifiuti prodotti nel cantiere stabiliranno che gli stessi sono idonei alla loro trasformazione in aggregato recuperato, compresi quelli sottoposti ad ulteriori accertamenti si procederà alla loro messa in riserva in apposita area dedicata quale "lotto in attesa di trattamento". La formazione di uno o più "lotti" terrà prioritariamente conto delle caratteristiche dell'aggregato recuperato da produrre e dell'uso finale a cui il Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024 prevede di poterlo destinare.

Sarà sempre possibile tracciare i rifiuti ammessi attraverso il software gestionale per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, e contestualmente rendicontare:

- i rifiuti trattati coerentemente alla comunicazione di cantiere inviata ed
- il rispetto dei quantitativi massimi dei lotti di produzione previsti al Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024

Il mezzo mobile della Richiedente non viene considerato unità locale ai sensi dell'iscrizione RENTRI e si appoggerà al registro cronologico di carico e scarico della sede legale, riportando peraltro sempre il luogo effettivo di produzione.

Materiale prodotto dal trattamento (rifiuti macinati, in attesa di conformità EoW)

Il materiale risultante dal trattamento di recupero verrà stoccato in cantiere per "lotti di produzione", di massimo 3000 metri cubi, in apposite aree, separate in modo da non permettere la loro miscelazione. Nel momento in cui il "lotto di produzione" è stato completato e si è proceduto al suo campionamento per effettuare le analisi di verifica della conformità, senza effettuare ulteriormente movimentazione, il lotto assumerà la denominazione di "lotto di verifica conformità".

Se la verifica di conformità avrà dato esito positivo, per il materiale del "lotto di verifica conformità" (fino a quel momento ancora definibile rifiuto) potrà essere dichiarato il conseguimento dello status di materiale utilizzabile come aggregato recuperato ai sensi del Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024.

Ogni lotto potrebbe essere dichiarato chiuso e sottoposto alle opportune verifiche anche prima di raggiungere la massima dimensione possibile per legge ai fini dell'utilizzo del relativo aggregato.

In relazione al Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024, l'azienda ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità per la sicurezza e la prevenzione ambientale, che rispetta quanto indicato dal decreto stesso.

Per rispettare il decreto, sono state predisposte una serie di procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, nonché la rendicontazione delle eventuali non conformità riscontrate. Tali procedure contengono le seguenti voci:

- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione od il controllo visivo indichi tale necessità;
- registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- messa in riserva dei rifiuti conformi ai criteri del regolamento nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata per lotti, "lotti in attesa di trattamento", ed in modo da impedire la miscelazione anche accidentale;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri del regolamento nell'area dedicata;
- movimentazione dei rifiuti avviati al trattamento e recupero da realizzare, in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- trattamento e recupero dei rifiuti;
- movimentazione del materiale proveniente dal trattamento e recupero ed avviato allo stoccaggio nei "lotti di produzione", in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- dopo l'avvenuta "verifica di conformità", il materiale EoW dei "lotti di utilizzo" in attesa di utilizzo finale, viene gestito in modo da impedire ogni contatto con materiale estraneo.

Tutte queste operazioni dovranno essere effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento, e con aggiornamento che dovrà essere periodico.

Procedure in linea con il Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024

L'azienda per le attività produttive già svolte è in possesso delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN 45001: 2018 ed EMAS nr. Registrazione IT 000563. Per adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024 l'Azienda ha integrato le proprie procedure con una apposita sezione relativa alle campagne di macinazione con il mezzo mobile.

La Ditta prefigura una procedura di verifica di fattibilità dell'attività prevista di recupero con mezzo mobile nella campagna di attività presso cantieri esterni, che prevede:

- 1) L'esame dei rifiuti da trattare *in situ* fatto in termini qualitativi (esempio rifiuti da demolizione, demolizione selettiva, ristrutturazione e/o costruzione, ...) e quantitativi (stime di massima, in peso e volume, per ciascun codice EER individuato quale oggetto del possibile trattamento), di concerto con il conduttore del cantiere / produttore dei rifiuti, e un esame dei permessi edilizi per stabilire per quali rifiuti valga l'ipotesi di pieno recupero nel rispetto delle disposizioni in materia di "end of waste" e per quali rifiuti invece sia da approcciare esclusivamente una riduzione volumetrica, volta ad agevolarne il successivo trasporto ad idoneo gestore. In questa fase potranno anche essere richieste analisi di classificazione dei rifiuti prodotti.
- 2) In sede di visita preliminare al cantiere si devono verificare le condizioni in cui ci si troverà ad operare; in particolare si dovranno:
 - verificare le modalità di deposito dei rifiuti da trattare, suggerendo se del caso al produttore opportune misure per tenere separati i rifiuti passibili di recupero da quelli da avviare fuori sito;

- concordare gli spazi resi disponibili presso il cantiere:
 - per il posizionamento dell'impianto mobile di trattamento, nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori e di non interferenza con altri eventuali soggetti ivi operanti in contemporanea;
 - per l'accumulo - distinto e senza possibilità di mescolamenti con altri rifiuti o materiali - dei rifiuti trattati in attesa dell'esperimento delle analisi e altre verifiche previste per la conformità d'uso degli aggregati recuperati come EoW;
 - definire spazi e modalità per il deposito temporaneo in cantiere dei rifiuti derivanti dal trattamento, destinati a gestione in impianto esterno autorizzato.
- 3) Definiti questi elementi con sufficiente certezza si può procedere alla stima dei tempi necessari per il trattamento dei rifiuti, attività da svolgersi, sempre nel rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva alle autorità competenti.

La procedura prevede che ogni lotto di materiale idoneo per il recupero sia identificato in modo univoco per campagna di attività. Tale identificazione sarà di aiuto nella gestione della tracciabilità del lotto.

La procedura prevede la successione delle seguenti attività:

Nella fase A del recupero si gestiranno i rifiuti suddividendoli innanzitutto in base alla tipologia prevista dal Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998. I rifiuti verranno poi gestiti per lotti. Ogni lotto aperto ("lotto di trattamento") non sarà lavorato (macinato) fintanto che non verranno effettuate tutte le verifiche di fattibilità dell'effettivo svolgimento del recupero rifiuti in una campagna mobile. Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024 i lotti non potranno avere una volumetria superiore a tremila metri cubi (3.000 m3),

Nella fase B del recupero si procederà al trattamento dei rifiuti mediante macinazione. Il rifiuto inerte "triturato" verrà poi posizionato in apposita area a costituire il corrispondente "lotto di produzione".

I rifiuti da costruzione e demolizione, individuabili con diversi codici EER ma apparentati dalla stessa tipologia di "prodotto EoW" ammesso dal Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024, saranno trattati congiuntamente.

Nella fase C del recupero il "lotto di produzione" è costituito da rifiuti macinati che attendono le verifiche analitiche e qualitative atte a dimostrarne il definitivo recupero come "EoW" - si qualifica come fase intermedia di "lotto di verifica della conformità".

A questo punto si potrà effettuare il campionamento rappresentativo del lotto di rifiuto trattato, al fine di sottoporlo alle analisi previste dal Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024 e sulla base dei certificati analitici procedere alla redazione della dichiarazione di conformità.

Nella fase D del recupero, infine, si procederà ad apertura del "lotto di utilizzo", ovvero il materiale recuperato, conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 127 del 28 Giugno 2024, potrà essere utilizzato.

Per la tenuta del registro dei lotti si sono mantenute aperte due strade:

- utilizzando un software gestionale, che potrà essere utilizzato anche per la compilazione del registro cronologico;
- utilizzando un foglio di calcolo, appositamente pensato per la gestione delle singole fasi di processo di produzione dell'aggregato, ove i software commerciali non lo contemplassero.

Sarà sempre possibile tracciare i rifiuti ammessi attraverso il software gestionale per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, e contestualmente rendicontare.

Verifica di conformità negativa

Nel caso in cui la verifica di conformità non dovesse dare risultati positivi, ovvero le analisi dimostrassero la non conformità dei rifiuti trattati, la ditta non procederà a redigere la dichiarazione di conformità e pertanto questo materiale dovrà essere trattato come "rifiuto detenuto" in deposito temporaneo. In base alla natura delle NON conformità si potranno

fondamentalmente due strade:

- 1) non conformità di natura “qualitativa” a) si dovrà pertanto procedere ad inviarlo ad un impianto autorizzato per il loro smaltimento definitivo; b) sul registro dei lotti, dopo la chiusura del “lotto di verifica della conformità”, si dovrà aprire il “lotto di smaltimento” e dovranno essere annotati il numero e la data dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto, la quantità inviata, il rife rimento al gestore dell’impianto a cui verranno conferiti i rifiuti;
- 2) non conformità di natura “tecnica” (aggregato che non soddisfa ancora pienamente le norme di idoneità d’uso e/o di marcatura CE); in tale evenienza si potrà decidere se esistono le condizioni, senza detrimento per la tracciabilità, di sottoporre il rifiuto, costituito in un nuovo “lotto in attesa di trattamento”, ad un nuovo ciclo di lavorazione in cantiere o procedere ad inviarlo ad un impianto terzo autorizzato per attuarne il pieno recupero.

Gli addetti che utilizzeranno il mezzo mobile in cantieri edili esterni saranno stati preventivamente formati sull’uso dello stesso. Tutte le lavorazioni saranno attuate nel rispetto della normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro.

Il mezzo mobile utilizzato per la macinazione dei rifiuti inerti non produce emissioni in atmosfera condottate soggette agli obblighi di cui alla Parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006.

Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polvere verrà mantenuto in efficienza il sistema di nebulizzazione di acqua integrato nel mezzo mobile stesso e verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi nelle campagne durante le operazioni di frantumazione, nonché direttamente dai cumuli del materiale stoccato.

Le attività saranno sospese in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, al fine di evitare fenomeni di dispersione e trasporto eolico; sarà previsto un apposito sistema ad acqua per l’umidificazione e la pulizia dei percorsi stradali.

Essendo attività a carattere temporaneo l’azienda potrà eventualmente richiedere al Comune competente l’autorizzazione in deroga ai sensi articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995; una specifica previsione di impatto acustico sarà eventualmente predisposta, ove richiesta, in fase di comunicazione ai sensi dell’articolo 208 comma 15 del Decreto Legislativo n° 152 del 5 Aprile 2006 per lo svolgimento delle singole campagne di attività che si intendono effettuare, al fine di dare utili indicazioni riguardo alla collocazione operativa della macchina stessa all’interno dei confini aziendali e dei cantieri in cui si recherà.

Precisato che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dal frantumatore, costituiscono emissioni “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’art. 272 comma 1 lettera kk) dell’Allegato 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Visti:

- il parere dell’ AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica che esprime parere favorevole, acquisito da ARPAE al protocollo al n.105495 del 10/06/2026, con prescrizioni.
- il parere di conformità allo Strumento Urbanistico Generale Vigente del Comune di Correggio, acquisito da ARPAE al protocollo al 110219 del 17/06/2026.

Tenuto conto della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, recante protocollo interno 110424 del 17/06/2026 ove si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta, con prescrizioni indicate più avanti nel presente atto.

Preso atto che la Conferenza di Servizi del 17/06/2026 ha espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. 152/2006 per l’attività di recupero con mezzo mobile in campagne di recupero presentata dalla Ditta NIAL NIZZOLI

S.R.L con sede legale e ricovero del mezzo mobile in Via Fosdondo n. 48 nel Comune di Correggio (RE), .

Ricordato che questa istanza non prevede modifiche di progetto, non è soggetta a procedimento di "Verifica di assoggettabilità a VIA" di cui L. R.4/2018 e Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 7 del D.P.C.M. 18/04/20013, in materia di Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco la Ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, in corso di rinnovo.

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Reso noto che:

- il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in via Amendola n.2 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAE ARPAE di Reggio Emilia, con sede in via Amendola n.2 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.ARPAE.it;

Su proposta del Responsabile del procedimento e di quanto sopra indicato;

DETERMINA

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, la Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L., per l'impianto mobile frantoio a mascella modello tipo C-10+ della ditta Extec Screens & Crushers Ltd, per l'attività di gestione rifiuti con operazione R5 da svolgersi conformemente al DM 127/2024, relativamente alla domanda assunta al prot. ARPAE al prot n. 85328 del 11/05/2026;

b) di disporre che la ditta per l'esercizio dell'attività deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni per la gestione rifiuti e generali

1. L'operazione di recupero **R5** - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella relazione tecnico-gestionale.
2. E' fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività
3. L'impianto di frantumazione (mezzo mobile) può trattare esclusivamente le tipologie e le quantità di rifiuti per singolo codice EER riportati nell'**Allegato A** al presente atto.
4. Il quantitativo giornaliero di rifiuti trattati nell'ambito della campagna mobile non può essere superiore a 560 t/giorno.
5. La Ditta è tenuta ad effettuare le campagne con il mezzo mobile coerentemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti di cui all'art. 208 comma 15 ed in materia di procedimenti valutativi di cui alla Parte seconda, Titolo III, del D.Lgs.152/2006 e leggi regionali applicabili per territorio.
6. La Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi. Ogni partita di rifiuto in ingresso al trattamento deve essere associata univocamente al relativo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

7. In caso di rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva “diversi da...”) il gestore dell’impianto mobile dovrà essere acquisita preventivamente al trattamento, per ogni tipologia di rifiuto, un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità; tale documentazione dovrà essere resa disponibile dalla ditta a richiesta degli Enti di controllo.
8. I rifiuti in uscita dal trattamento R5 possono essere sottoposti ad eventuali ri-lavorazioni (es. vagliatura, etc...) al fine di migliorare le caratteristiche fisiche e merceologiche di prodotto e purché la loro verifica analitica abbia conseguito i requisiti per la cessazione della qualifica dei rifiuti ai sensi del DM n.127/2024; qualora invece le verifiche analitiche effettuate attestino la mancanza dei requisiti richiesti, i suddetti rifiuti non potranno essere ri-lavorati e dovranno essere gestiti come rifiuti e conferiti ad impianti autorizzati.
9. A norma del comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, almeno 20 giorni prima di iniziare l’attività, la Ditta deve trasmettere alla Regione (per la Regione Emilia-Romagna ad ARPAE), al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche relative alla campagna di attività, nonché l’ulteriore documentazione richiesta, allegando copia della presente autorizzazione e della iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, qualora previsto. In particolare, per le campagne mobili sul territorio della Regione Emilia-Romagna deve essere idonea inviata apposita comunicazione reperibile sul sito di Arpae, completa di tutte le info previste, tra le quali indicare:
 - nome dell’impresa presso cui si eseguirà il trattamento;
 - indirizzo e planimetria del luogo presso cui si eseguirà il trattamento, con individuate le strutture che si intendono demolire, la localizzazione del rifiuto da trattare, la collocazione dei materiali/rifiuti di risulta, il posizionamento dell’impianto;
 - n° Foglio n° mappale del luogo presso cui si eseguirà il trattamento;
 - copia dell’atto (permesso di costruire, SCIA ecc.) del titolo abilitativo edilizio depositato presso il Comune competente territorialmente con il quale è autorizzata l’esecuzione dell’intervento;
 - quantitativi e tipologia dei rifiuti da trattare;
 - periodo e tempo previsto per l’esecuzione del trattamento, durata della campagna di attività con il mezzo mobile;
 - destino dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti;
 - presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale richiesta di deroga con relazione tecnica che specifichi “numero di giorni e fasce orarie” per la quali si chiede la deroga ;
 - relazione tecnica nella quale vengono descritte le modalità di esecuzione dei lavori;
 - responsabile tecnico dell’impianto;Per le campagne mobili effettuate sui territori regionali diversi dall’Emilia-Romagna, la ditta è tenuta a presentare la documentazione prevista dall’Ente territorialmente competente.
10. L’impianto (frantumatore) dovrà essere periodicamente verificato e manutenzionato e dovrà essere identificato da un numero di matricola coincidente con gli estremi della presente autorizzazione, indicato su targa inamovibile.
11. Nell’area ove si svolge la campagna di attività con il mezzo mobile deve essere garantito l’accesso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo; deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico e/o rappresentante aziendale che possa fornire documenti e informazioni richieste.
12. L’impianto e tutte le componenti elettro-meccaniche accessorie utilizzate (pale meccaniche, pinze, ecc.) devono rispettare le direttive comunitarie 2006/42 CE “direttiva macchine” e, per quanto applicabili, CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.
13. L’impianto mobile di frantumazione a mascella (modello tipo C-10+ della ditta Extec Screens & Crushers ltd) deve essere utilizzato conformemente al manuale d’uso. Qualora vengano

apportate modifiche successive rispetto alla certificazione del costruttore, dovrà essere oggetto di nuova certificazione.

14. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06, che devono riportare anche i riferimenti di marca, modello e matricola dell'impianto; per ciascuna campagna mobile di triturazione/trattamento rifiuti da avviarsi sul territorio di competenza, il soggetto autorizzato deve provvedere agli obblighi previsti dal RENTRI. Durante l'intero periodo di svolgimento della campagna mobile, i registri di carico e scarico (nonché i relativi formulari di identificazione del rifiuto emessi/ricevuti) devono essere costantemente disponibili e prontamente consultabili da parte degli enti di controllo.
15. Nei siti di svolgimento delle campagne mobili, nell'ambito dell'organizzazione logistica dei cantieri deve essere prevista l'individuazione di idonee aree di stoccaggio dei rifiuti da demolizione e coerentemente a eventuali disposizioni dell'Autorità competente.
16. Nei siti di svolgimento delle campagne mobili, nell'ambito dell'organizzazione logistica dei cantieri deve essere prevista l'individuazione di una zona di stoccaggio dei rifiuti da demolizione e coerentemente a eventuali disposizioni dell'Autorità competente.
17. La movimentazione dei rifiuti avviati al recupero nell'ambito della campagna mobile di attività dovrà avvenire in modo da impedire la contaminazione degli stessi da sostanze inquinanti.
18. La pavimentazione ove è tenuto stabilmente il mezzo mobile presso il centro di recupero ubicato a In Via Fosdondo n.48 a Correggio deve essere mantenuta costantemente in buono stato di manutenzione ed integrità al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni o qualunque danno da usura e la Ditta deve provvedere tempestivamente ai necessari ripristini/interventi di manutenzione.
19. L'impianto e l'attività di campagne con il mezzo mobile dovranno attenersi ai requisiti, disposizioni ed atti in materia di impatto acustico. La Ditta ai fini della campagna con il mezzo mobile, per i cantieri previsti nel territorio dell'Emilia-Romagna, dovrà presentare uno studio acustico specifico che attesti il rispetto dei limiti vigenti. Qualora non sia garantito il rispetto dei limiti, dovrà presentare al Comune competente la domanda di autorizzazione in deroga, corredata da idonea relazione tecnica. L'approvazione della campagna di recupero con mezzo mobile sarà vincolata all'esito di tale richiesta ed alle condizioni previste; in caso di cantieri collocati fuori Regione Emilia-Romagna, le eventuali richieste di deroga dei limiti acustici dovranno attenersi alle norme nazionali e alle specifiche disposizioni regionali e comunali.
20. La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'impianto di macinazione e delle attività connesse e che, con opportuna periodicità, si effettuino le opportune manutenzioni necessarie a minimizzare le emissioni acustiche di tali operazioni.
21. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polvere del mezzo mobile, deve essere mantenuto in efficienza il sistema di nebulizzazione di acqua integrato nella macchina stessa, che dovrà essere funzionante per la singola campagna.
22. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi nelle campagne sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato.
23. Tutte le fasi di lavorazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno essere condotte in modo tale da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo di qualsiasi materiale/sostanza ed evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto dei rifiuti stessi.
24. Durante le attività di frantumazione, movimentazione e durante il funzionamento del mezzo mobile oggetto di richiesta, dovranno essere messe in campo tutte le azioni comportamentali e procedurali necessarie al fine di contenere l'emissione di polveri, odori e altri inquinanti a tutela della salute pubblica, in particolare, in aggiunta a quanto già riportato in relazione tecnica:
 - adeguata altezza di caduta durante la fase di scarico nella tramoggia;

- umidificazione dei cumuli trattati e da trattare al fine di ridurre la formazione delle polveri durante la movimentazione/caricamento nella tramoggia di alimentazione del frantoio;
 - telonature/coperture dei mezzi di trasporto;
 - circolazione dei mezzi di trasporto all'interno dell'area alla più bassa velocità permessa;
 - spegnimento del motore dei mezzi di sosta in attesa di carico compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.
25. Le aree della campagna mobile e con la lavorazione dovranno essere dotate di adeguata recinzione e cartellonistica di avvertimento al fine di evitare l'accesso dei non addetti ai lavori.
 26. Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di tutta la necessaria cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione.
 27. Il mezzo e l'area di intervento dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguata pulizia al fine di scongiurare l'eventuale proliferazione di infestanti o di insetti potenziali vettori di malattie infettive.
 28. Dovrà essere garantito il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., adottando tutte le misure organizzative, gestionali e tecniche necessarie alla prevenzione dei rischi e alla protezione dei lavoratori, e in particolare:
 - L'impianto mobile di frantumazione marca "Extex Screens & Crushers Ltd" modello "C10+" dovrà essere utilizzato conformemente al manuale d'uso, qualora siano state apportate modifiche successive rispetto alla certificazione del costruttore dovrà essere oggetto di nuova certificazione.
 - Particolare attenzione andrà posta alla fase di accettazione del rifiuto e di verifica di conformità, dovranno essere adottate le migliori misure tecniche disponibili per la rilevazione di materiali contenenti amianto preferibilmente automatici o tramite supervisione di personale qualificato ed esperto, con responsabilizzazione degli addetti, registrazione degli eventi e procedure di prevenzione e protezione dal rischio di inalazione fibre di amianto.
 - Dovranno essere adottate tutte le misure tecniche atte a limitare lo sviluppo di gas di scarico del motore diesel del frantoio e degli altri mezzi preferibilmente adottando misure tecniche di protezione collettive. Inoltre per i lavoratori dovrà essere eseguita una specifica valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni, in quanto le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono state classificate cancerogene e inserite nell'allegato XLII del D.Lgs 81/2008;
 - Nel caso in cui vi sia vicinanza dei cantieri alle abitazioni andrà valutato l'opportunità di adottare sistemi di abbattimento dei gas di scarico dei motori diesel;
 - Dovranno essere adottate tutte le misure tecniche atte a limitare lo sviluppo di polveri durante la macinazione degli inerti adottando misure tecniche di protezione collettiva. Inoltre, per i lavoratori dovrà essere eseguita una specifica valutazione del rischio da esposizione a silice libera cristallina respirabile generata dal procedimento di lavorazione, in quanto il procedimento è stato classificato cancerogeno e inserito nell'allegato XLII del D.Lgs 81/2008.
 29. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
 30. L'autorizzazione dovrà essere custodita presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, l'autorizzazione dovrà essere resa disponibile alle Autorità di controllo.
 31. Per le modifiche nella gestione dei rifiuti deve essere data comunicazione ad ARPAE e preventiva richiesta di modifica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
 32. Deve essere comunicata immediatamente alla ARPAE, ogni eventuale variazione inerente l'assetto societario o cessione, vendita o dismissione dell'impianto oggetto del presente provvedimento.
 33. Entro 30 giorni dall'autorizzazione la Ditta deve presentare istanza di modifica per aggiornamento dell'autorizzazione AUA con riferimento alla planimetria, ove ci sia l'indicazione del posizionamento del ricovero del mezzo mobile (frantumatore) oggetto di

autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, inclusiva delle valutazioni relative ad eventuali modifiche degli scarichi derivanti da operazioni di lavaggio del medesimo ed eventuali altre variazioni pertinenti ai titoli ambientali ricompresi nell'AUA e attinenti al posizionamento del mezzo mobile presso l'azienda.

Prescrizioni per la produzione di aggregato recuperato con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del D.M.127/2024

34. In ogni singola campagna di attività con l'impianto mobile, l'attività di recupero (R5) e la produzione di End of Waste "aggregato recuperato" devono rispettare le disposizioni del **D.M. n. 127 del 28 giugno 2024**, in particolare per le caratteristiche dei prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
35. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e quelli identificati al codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica.
36. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b) i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
37. La ditta deve adottare apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, da apporsi presso i rifiuti indicante la tipologia di rifiuti e relativo codice EER, nonché presso i lotti di rifiuti già lavorati indicante lo stato delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, e presso i lotti di materiali prodotti (End of Waste) indicante il riferimento della corrispondente analisi e dichiarazione di conformità.
38. Tutti i rifiuti di risulta (scarti) prodotti dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai rifiuti destinati alla produzione di EoW; i rifiuti prodotti dall'operazione di recupero devono rispettare il regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs.152/2006 ed avviati impianti autorizzati.
39. Il materiale prodotto cessa la qualifica di rifiuto alla emanazione della dichiarazione di conformità, conforme al DM.127/2024.
40. La dichiarazione dovrà essere conservata coerentemente alle disposizioni DM 127/2024, anche in formato elettronico, presso l'impianto ove è ricoverato il mezzo mobile o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo.
41. Qualora non venissero rispettati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al D.M. n.127/2024, l'aggregato dovrà essere gestito come rifiuto e conferito ad impianti autorizzati, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
42. Per ogni campagna di trattamento e per ogni lotto di aggregato recuperato la ditta deve garantire la registrazione/tracciabilità del prodotto, con registrazione di: tipologia, quantitativi, denominazione e indirizzo del destinatario, con i riferimenti dei lotti e dei relativi documenti di cessione (contratti/documenti di trasporto), e dichiarazione di conformità, fatte salve diverse disposizioni delle autorità competente ove si svolge la campagna con il mezzo mobile.
43. Tutta la documentazione delle attività svolte ed i referti analitici attestanti le verifiche eseguite (sui rifiuti in entrata e sui materiali prodotti) dovranno essere conservati dalla ditta per almeno 5 anni ed essere forniti a richiesta degli Enti di controllo.

c) di disporre che la Ditta è tenuta a presentare le garanzie finanziarie indicando gli estremi del presente atto, entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e facendo riferimento agli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia:

Operazione	Classe	Importo calcolato	Importo garanzia
R5	NP	250.000 euro	250.000 euro
Totale garanzia in euro			250.000 euro
N.P. rifiuti non pericolosi			

d) di stabilire che la garanzia finanziaria deve essere costituita, avvalendosi degli schemi di cui agli allegati B o C della delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:

- 1) da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 2) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione servizi; 3

e) di stabilire che gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE SAE Reggio Emilia, della garanzia finanziaria;

f) la presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE SAE Reggio Emilia, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

g) di stabilire che deve essere comunicata preventivamente ad ARPAE, ogni variazione in materia di recupero rifiuti, al fine dei necessari provvedimenti amministrativi di competenza;

h) di stabilire che deve essere comunicata immediatamente ad ARPAE, ogni eventuale variazione inerente l'assetto societario o cessione, vendita o dismissione dell'impianto oggetto del presente provvedimento;

i) di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

l) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

m) di dare atto che la presente autorizzazione è trasmessa a: Ditta NIAL NIZZOLI S.R.L., Comune di Correggio (RE), Azienda AUSL di Reggio Emilia.

La presente autorizzazione ha validità 10 anni dalla data del presente atto.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento; sono altresì fatti salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di
Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01250629676783

ALLEGATO A

DITTA: NIAL NIZZOLI S.R.L.
INDIRIZZO SEDE LEGALE: Via Fosdondo n. 48
COMUNE: Correggio (RE)

Operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti inerti

Elenco europeo rifiuti (EER)	Descrizione rifiuto	quantitativo		EoW
		t/anno	mc/anno	
170101	cemento			aggregato recuperato conforme al D.M. n.127/2024
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
Totale Rifiuti speciali non pericolosi		112.000	74.666	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.